

§ 2.1.95 - L.R. 29 maggio 1996, n. 24.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di pazienti. (3)

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 19/06/1996)

TITOLO I

TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI (4)

Art. 1. (Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario di pazienti nonché il controllo e la vigilanza sulla predetta attività. (5)

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai servizi di trasporto sanitario gestiti da Corpi dello Stato, dalle Forze Armate e dai loro corpi ausiliari, da amministrazioni pubbliche e da enti quali l'associazione della Croce Rossa Italiana e i suoi Comitati e ai servizi svolti da ambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo nella Regione. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti direttamente, attraverso l'utilizzo di propri mezzi, dalle ASL, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. (12)

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario in carenza dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.

4. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti erogati dal Servizio Sanitario Regionale sono disciplinati al Capo V bis del Titolo III della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (6)

Art. 2. (Autorizzazione).

1. Il trasporto sanitario di pazienti da parte di imprese, enti, società, associazioni è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali della sede o delle sedi operative, previo accertamento dei requisiti tecnici ad opera dell'ASL territorialmente competente. (7)

2. L'autorizzazione deve indicare:

- a) le generalità della persona fisica ovvero del legale rappresentante della persona giuridica autorizzati, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA;
- b) le generalità del medico responsabile;
- c) le sedi operative e l'individuazione dei mezzi di trasporto utilizzati. (21)

3. Qualora il soggetto autorizzato si avvalga di più sedi operative nel medesimo comune l'autorizzazione ha efficacia con riferimento a ciascuna sede; se le sedi operative sono dislocate in comuni diversi le autorizzazioni sono rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dai sindaci interessati.

Art. 3. (Domanda di autorizzazione).

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve inoltrare alla ASL territorialmente competente apposita domanda precisando i dati di cui all'articolo 2, comma 2. (13)

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) nel caso di impresa, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese nonché, nel caso di società, copia autenticata

dell'atto costitutivo;

b) nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e lo statuto dal quale risulti indicato tra i fini sociali il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel Registro regionale del Terzo Settore – sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni sono esonerate dal produrre i predetti documenti. Esse devono indicare nella domanda gli estremi dell'iscrizione dell'associazione al registro regionale delle associazioni di volontariato; (22)

c) l'elenco delle ambulanze e degli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per trasporto mediante sedia a rotelle che si intendono destinare al trasporto sanitario con l'indicazione del numero di targa, delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature in dotazione; (23)

d) l'elenco nominativo del personale, ivi compreso quello volontario, e le relative mansioni con allegato, limitatamente al personale sanitario, il certificato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;

e) la dichiarazione del richiedente l'autorizzazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

f) il certificato di iscrizione all'ordine provinciale del medico responsabile, nonché la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'interessato;

g) la copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, nonché la copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio per il personale addetto all'attività di trasporto.

Art. 4. (Procedure per l'autorizzazione).

1. L'ASL, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, provvede alla necessaria attività istruttoria e trasmette al Sindaco la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unitamente al proprio motivato parere. (14)

2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione, il Sindaco concede l'autorizzazione ovvero, con atto motivato, respinge la domanda.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, la domanda si considera accolta favorevolmente qualora il Sindaco non provveda nei novanta giorni successivi al ricevimento della stessa da parte della ASL. (15)

4. L'ASL e il Sindaco possono sospendere, rispettivamente, i termini di cui ai commi 1 e 2 una sola volta, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire direttamente. Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini ricominciano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. (16)

Art. 5. (Obblighi del titolare dell'autorizzazione).

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- a) sottoporre i mezzi che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti a procedimento di disinfezione secondo la normativa vigente;
- b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione, almeno una volta ogni sei mesi, gli ambienti, gli arredi, i mezzi di trasporto

sanitario;

c) garantire l'efficienza dei mezzi di trasporto sia sotto il profilo tecnico che sanitario;

d) garantire ai mezzi di trasporto le dotazioni di attrezzature e materiale sanitario previste dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione il titolare della stessa comunica tempestivamente all'ASL ed al Sindaco competenti ogni variazione relativa agli elementi di cui all'articolo 3. *Le variazioni hanno efficacia dalla data della comunicazione, salvo espresso diniego motivato per omessa osservanza delle previsioni di cui all'articolo 3 o di altre disposizioni di legge.* (17)

Art. 6. (Requisiti dei mezzi di trasporto sanitario).

1. La classificazione, i requisiti tecnici e le caratteristiche costruttive dei mezzi di trasporto sanitario devono risultare conformi alle previsioni normative e tecnico attuative che disciplinano la circolazione stradale degli autoveicoli.

2. *Ai fini del trasporto sanitario di pazienti le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle Tabelle "A" e "B" in relazione alle tipologie di ambulanze previste dai decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987 n. 553 (tipo A e tipo B) e 20 novembre 1997 n. 487 (tipo A1), o, per quanto attiene le ambulanze, conformi alle previsioni di cui alla norma UNI EN 1789 "Veicoli medici e loro attrezzature – Autoambulanze". Per gli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per il trasporto mediante sedia a rotelle, oltre alle caratteristiche costruttive previste dalla vigente normativa si applicano le previsioni minime di personale di cui alla Tabella "B".* (8)

3. Agli aggiornamenti delle tabelle "A" e "B" derivanti da sopravvenute esigenze di carattere tecnico e sanitario, provvede la Giunta regionale.

TITOLO II

TRASPORTO E SOCCORSO NEI CONFRONTI DI PAZIENTI IN SITUAZIONI DI URGENZA OD EMERGENZA SANITARIA (9)

Artt. 7. - 8

(Omissis)

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 9. (Vigilanza e sanzioni).

1. L'ASL territorialmente competente svolge attività di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge verificando, in particolare, almeno ogni due anni il permanere in capo agli stessi dei requisiti prescritti. (18)

2. Sempre che il fatto non costituisca reato, qualora vengano riscontrate violazioni alla presente legge o difformità rispetto all'attività autorizzata o il venir meno di uno o più requisiti alla base dell'autorizzazione ovvero l'interruzione, senza giustificato motivo, dell'attività autorizzata per un periodo superiore ai tre mesi, l'ASL diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere, entro un congruo termine, le inadempienze riscontrate. (19)

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'ASL propone al Sindaco competente la sospensione temporanea dell'autorizzazione fino ad un massimo di tre mesi. Qualora al termine del periodo di sospensione permangano inalterate le

inadempienze riscontrate, l'autorizzazione è revocata. (20)

Art. 10. (Tasse sulle concessioni regionali).

1. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di pazienti sono soggetti al pagamento della tassa prevista al numero 5, punto 2, della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa al Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158). (10)

2. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al comma 1 gli Enti che abbiano scopo di beneficenza e assistenza sociale, nonché gli Enti pubblici di assistenza e le associazioni di volontariato iscritte nel *Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel Registro regionale del Terzo Settore – sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.* (24)

Art. 11. (Norme transitorie).

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di trasporto sanitario di pazienti sul territorio della Regione sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 entro i successivi sei mesi. (11)

2. (Omissis) (25)

Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza).

(Omissis).

Allegati

All1 – Tabella A (Articolo 6) D.M. 17 DICEMBRE 1987, N. 553. AMBULANZE DI TIPO "A"

All2 – Tabella B (Articolo 6) D.M. 17 DICEMBRE 1987, N. 553. AMBULANZE DI TIPO "B"

Note

(1) Nota soppressa (v. nota 9).

(2) Nota soppressa (v. nota 9)

(3) Titolo così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(4) Titolo così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(5) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(7) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(8) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(9) Titolo abrogato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(10) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(11) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(12) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(13) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(14) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6

febbraio 2020, n. 7.

(15) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(16) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(17) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(18) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(19) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(20) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(21) Lettera così modificata dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(22) Lettera così modificata dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(23) Lettera così modificata dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(24) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(25) Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(26) Tabella "A" così sostituita dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.

(27) Tabella "B" così sostituita dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 7.